

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE FEDERCACCIA TOSCANA

Art. 1 Assemblea Regionale

- 1.1 L'Assemblea regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni provinciali in rappresentanza dei primi 1.000 iscritti e da un delegato per ogni ulteriore quota di 1.000 iscritti. L'ultimo delegato scatta con il resto di 500. Il Presidente provinciale somma alla propria delega i resti. In ogni caso si procede all'arrotondamento a 100.
Gli iscritti cui si fa riferimento sono quelli di ciascuna Sezione provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria.
- 1.2 Per le votazioni a scrutinio segreto vengono consegnate ad ogni delegato 1 scheda ogni cento iscritti rappresentati.
- 1.3 La convocazione dell'Assemblea regionale ha luogo mediante avviso raccomandato r.r. inviato alle Sezioni provinciali almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.
- 1.4 L'avviso di convocazione contiene luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 1.5 Il Consiglio di Presidenza, all'atto della convocazione, nomina la commissione elettorale che si costituisce, secondo le esigenze, prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 1.6 I componenti della Commissione elettorale non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
- 1.7 La verifica dei poteri all'Assemblea è effettuata dalla Commissione elettorale.
- 1.8 Le candidature debbono essere presentate almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, tramite liste sottoscritte da Presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20 per cento degli iscritti. Le candidature debbono essere accettate per iscritto.
- 1.9 Il numero dei seggi spettante ad ogni Sezione provinciale è determinato sulla base del quorum risultante dalla divisione del complessivo numero degli associati a livello regionale per il complessivo numero dei componenti il Consiglio Regionale stabilito dal Consiglio stesso prima della convocazione dell'Assemblea.
- 1.10 Non è ammessa la candidatura in più di una lista.
- 1.11 Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti.
- 1.12 La Commissione elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature e provvede immediatamente alla pubblicizzazione delle stesse all'albo dell'Associazione.
- 1.13 Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione elettorale deve essere proposto entro tre giorni al Collegio regionale dei Probiviri, che decide in tempo utile.
- 1.14 Qualora si tratti di decisione della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea, l'eventuale reclamo deve essere preannunciato con atto scritto e motivato prima della chiusura dell'Assemblea stessa.

Art. 2 Consiglio Regionale

- 2.1 Il Consiglio regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni provinciali e da un numero di Consiglieri fissato dal Consiglio in modo da garantire la rappresentanza proporzionale delle Sezioni provinciali in relazione ai loro iscritti.
- 2.2 Nelle riunioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza, i Presidenti delle Sezioni Provinciali, in caso di impedimento sono rappresentati dal Vicepresidente Vicario e in subordine da un membro della Giunta esecutiva opportunamente delegato.
- 2.3 La prima riunione del Consiglio regionale successiva alla sua elezione è convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni dalle elezioni stesse, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario.
- 2.4 L'elezione del Presidente, con candidature presentate in Consiglio, avviene a scrutinio segreto e si svolge prima e disgiuntamente dall'elezione dei Vicepresidenti e del Segretario.
- 2.5 Il Consiglio Regionale approva i bilanci preventivo e consuntivo, rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno.

- 2.6 L'avviso di convocazione del Consiglio, di norma con almeno dieci giorni di anticipo, deve contenere luogo, data e ora della riunione nonché l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno.
- 2.7 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto. L'accertamento della validità delle riunioni ha luogo all'inizio della seduta ed ogniqualvolta sia richiesto da un Consigliere.
- 2.8 Le votazioni si effettuano per voto palese, salvo i casi previsti per votazioni a scrutinio segreto.
- 2.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3

Assemblea Provinciale ed elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

- 3.1 L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti delle Sezioni comunali e dai delegati nominati dalle Assemblee comunali.
In Assemblea provinciale il voto è espresso per rappresentanza, in ragione di 1 voto per i primi 50 iscritti o frazione e di 1 voto per ogni ulteriore quota di 50 iscritti o frazione non inferiore a 25.
La Sezione comunale può essere rappresentata dal solo Presidente nel caso che la Sezione stessa abbia un numero di iscritti che comporti non più di 4 voti.
In caso di numero di iscritti che comporti più di 4 voti, l'Assemblea comunale nomina almeno un delegato che la rappresenti in Assemblea provinciale oltre al Presidente.
Ogni delegato può rappresentare all'Assemblea provinciale non più di 4 voti.
Il Presidente comunale può delegare in sua vece, per l'Assemblea provinciale, un Consigliere della Sezione.
Gli iscritti cui si fa riferimento sono quelli risultanti per ciascuna Sezione Comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3.2 L'elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali avviene su liste che debbono essere sottoscritte da Presidenti di Sezioni Comunali che rappresentino almeno il 20 per cento degli iscritti della Sezione Provinciale.
- 3.3 Il Consiglio Direttivo, nella riunione che decide la convocazione dell'Assemblea, fissa il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo eligendo.
- 3.4 Le liste debbono pervenire alla sede della Sezione Provinciale almeno 48 ore prima dell'Assemblea. La Commissione elettorale decide dell'ammissibilità delle candidature.
- 3.5 Le liste debbono contenere un numero di candidati non superiore ai 5/6 e non inferiore ad 1/6 del numero massimo di cui al precedente comma 3.
- 3.6 Le elezioni si svolgono su voto di lista. Risultano eletti i candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti.
- 3.7 Nel caso in cui siano state presentate più liste, le liste che raggiungano almeno il 20 per cento dei voti eleggono in Consiglio Direttivo i primi candidati elencati nella lista stessa fino alla concorrenza di 1/6 dei componenti del Consiglio Direttivo. Ove più liste raggiungano il 20 per cento risulteranno eletti i primi candidati elencati nelle stesse, in misura paritetica.
- 3.8 Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, prima di procedere alle operazioni di voto possono essere presentate candidature aggiuntive in Assemblea. Le suddette candidature aggiuntive debbono essere presentate da Presidenti di Sezioni Comunali che rappresentino almeno il 20 per cento degli iscritti della Sezione Provinciale. I delegati potranno votare i candidati suddetti aggiungendo i loro nomi in calce alla lista. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza di 1/6 dei componenti del Consiglio Direttivo, i candidati aggiunti che avranno conseguito il maggior numero di voti. Per essere eletti i candidati aggiunti debbono comunque conseguire almeno il 20 per cento dei voti espressi. In caso di parità fra candidati aggiunti risulteranno eletti i candidati più anziani di età.
- 3.9 I componenti della Commissione elettorale non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

Art. 4

Affiliazione

- 4.1 Possono affiliarsi a Federcaccia Toscana le Associazioni venatorie a carattere locale che presentino alla Sezione provinciale competente per territorio apposita domanda redatta su modulo rilasciato da quest'ultima.

- 4.2 Il numero minimo di associati per inoltrare domanda è stabilito in 9 unità, ferma restando la valutazione sulla consistenza numerica in relazione alla situazione locale, di competenza della Sezione provinciale.
- 4.3 La domanda, sottoscritta dal presidente, deve essere corredata da:
- a) atto costitutivo dal quale risulti la sede sociale o l'eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
 - b) elenco nominativo dei componenti gli organi con indicazione dei relativi indirizzi e delle cariche sociali e con la sottoscrizione dei dirigenti autorizzati ad assumere obbligazioni per conto dell'Associazione;
 - c) elenco nominativo dei soci con indicazione dei relativi indirizzi;
 - d) espressa dichiarazione sottoscritta dai soci che risultano nell'atto costitutivo recante l'incondizionata accettazione delle norme statutarie, dei regolamenti e dei deliberati di Federcaccia Toscana e dei suoi organi.
- 4.4 Il Consiglio direttivo della Sezione provinciale delibera entro tre mesi dalla presentazione della domanda, dando notizia della decisione al Consiglio Regionale, alla Sezione comunale ove ha sede l'Associazione richiedente, alla richiedente stessa.
- 4.5 Ove la domanda sia respinta l'Associazione può proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso motivato al collegio regionale dei probiviri che eventualmente può disporre la rinnovazione della procedura. La Sezione Provinciale decide nuovamente entro un mese.
- 4.6 L'affiliazione decorre dal giorno di accettazione della domanda.
- 4.7 Le Associazioni cessano di appartenere a Federcaccia Toscana per scioglimento volontario.

Art. 5 Tessera federale

- 5.1 L'associazione a Federcaccia Toscana avviene tramite acquisizione della tessera federale deliberata dai competenti organi della Federazione Italiana della Caccia.
La tessera è sia ordinaria (nei tipi extra, normale, GG.GG.VV o comunque in quelli deliberati dagli organi federali suddetti) che amatoriale (per associati che partecipano in via esclusiva alle attività previste dagli artt. 10 e 14 della L. 157/92). Gli associati con tessera amatoriale hanno diritto di voto attivo e passivo alle stesse condizioni degli associati con tessera ordinaria.

Art. 6 Disposizioni finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto dallo Statuto e dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana della Caccia.

* * *